

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2935**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERACCINI, SACCENTI, GHISLANDI, DAMI, CESSI, FARALLE*Annunziata il 9 ottobre 1949***Concessione di una pensione ai ciechi civili**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di provvidenze tendenti a concretare un intervento permanente dello Stato a favore dei ciechi civili ha trovato la sua enunciazione giuridica nell'articolo 38 della Costituzione, il quale fissa le direttive per l'azione sociale a favore degli inabili in genere; azione prevista in due forme principali, cioè il « mantenimento », quando si tratti di elementi totalmente inadatti al ricupero, e l'avviamento al lavoro, a mezzo dell'educazione e della rieducazione, qualora esistano possibilità d'inserzione nel processo produttivo nazionale.

Ma l'esigenza della quale ci occupiamo si è fatta attuale e non differibile per la gravità della minorazione sensoriale dalla quale i ciechi civili sono colpiti, per l'urgenza delle necessità che ne derivano, e per il fatto che nei tempi recenti quasi tutti gli Stati hanno assunto provvedimenti protettivi di più o meno vasta portata. Così la Francia corrisponde oggi un trattamento d'assistenza di franchi 250.000 annui a 22.000 ciechi civili, l'Inghilterra una pensione basilare di 3 sterline settimanali, mentre disposizioni dello stesso genere vigono nella Germania Occidentale, nei Paesi Scandinavi e nel Belgio. Non ci richiamiamo a quanto si pratica negli Stati Uniti e nel Canada per la troppo grande differenza di possibilità ambientali.

In genere, i provvedimenti ai quali ci riferiamo comprendono un intervento di

base, che ha la funzione di compensare in qualche modo la limitazione della capacità produttiva e le maggiori spese di vita e di assistenza derivanti dalla grande minorazione, ed integrazioni proporzionali e scalari commisurate alle possibilità di lavoro e di reddito conseguente che i privi di vista riescono a mantenere od a riacquistare.

È noto che anche l'Unione italiana ciechi, quale interprete nazionale della categoria, ha posto da lungo tempo il problema, e dopo la liberazione, cioè fino dal 1946, lo ha ripresentato, concretando le sue richieste iniziali nella rivendicazione di un minimo di assistenza continuativa da corrispondersi a tutti i ciechi civili italiani, i quali, secondo le più aggiornate rilevazioni, risultano oggi essere in numero di circa trentamila. Nella primavera del 1948 il Governo, dopo un preliminare esame della questione in contatto coi rappresentanti dell'organizzazione, affermò che la soluzione doveva essere adottata dai competenti organi legislativi, prese impegno di studiarla e di promuoverla, e frattanto adottò provvedimenti di carattere provvisorio e parziale, i quali si concretarono per l'esercizio 1948-49 in una erogazione di lire 300.000.000 sui fondi A. U. S. A., per l'esercizio 1949-50 in uno stanziamento diretto di lire 400.000.000, per l'esercizio 1950-51 in una disposizione di stanziamento permanente nel bilancio, che fu per quel-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'anno nella misura di lire 480.000.000, e che nel successivo esercizio 1951-52 veniva portata a lire 960.000.000.

Tali somme sono erogate all'Unione italiana ciechi per provvedere all'assistenza dei ciechi bisognosi; ma, a parte ogni considerazione giuridica sul carattere soggettivo, parziale e facoltativo di queste provvidenze, è da osservare che la quasi totalità dei ciechi civili appartiene alle categorie più disagiate del popolo, operai urbani ed agricoli, cosicché i casi di privi di vista benestanti sono rarissimi. Costretta pertanto ad operare nei limiti della disponibilità dei fondi, l'Unione italiana ciechi è in grado di erogare un'assistenza continuativa di lire 4.000 mensili a 20.000 privi di vista; mentre si trova in presenza di un complesso di 33.000 domande. L'organizzazione, a mezzo dei suoi uffici periferici e con la valutazione di commissioni centrali delle quali fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro, ha condotto una ampia, attenta e minuziosa opera di rilevazione anagrafica ed istruttoria, dalla quale è risultato appunto che gli elementi effettivamente ciechi e bisognosi si contano nel complesso non riducibile di 30.000. Le commissioni sono perciò obbligate ad operare una selezione tanto dura da apparire ingiustificata, escludendo tutti i minorati che abbiano residui visivi superiori ad un ventesimo, tutti coloro che abbiano contratto la cecità dopo il 70° anno di età, tutti quelli che abbiano un reddito di lavoro superiore a lire 10.000 mensili, ed infine tutti i ciechi appartenenti a famiglie i cui componenti possiedano il minimo di probabilità legale di poter somministrare gli alimenti al congiunto: vera intollerabile camicia di Nesso di questa forma iniziale di assistenza sociale. Se si considera con quale spirito il disagio economico faccia frequentemente riguardare gli elementi improduttivi; se si pensa, per esempio, quale sia la condizione delle bocche inutili nelle famiglie bracciantili e coloniche, sarà facile intendere la gravità drammatica di questa situazione.

D'altra parte, mentre è accertato che due terzi dei ciechi civili sono per età, per tare organiche determinanti, concomitanti o conseguenti, e talora per mancata educazione o rieducazione in tempo utile, da considerarsi del tutto irricuperabili e quindi permanentemente inabili, è altrettanto noto che una parte rilevante (oltre la metà) dei circa 10.000 ciechi suscettibili di essere avviati al lavoro langue nella disoccupazione, perché la

sovrapopolazione del mercato della manodopera ed il perdurante pregiudizio non consentono l'utilizzazione di questi elementi. Comunque poi, anche se occupati, i privi di vista hanno necessità assoluta di un intervento che compensi la minore produttività o le maggiori spese di vita conseguenti alla minorazione. Di questa preoccupazione si è resa conto la nostra legislazione nei riguardi dei ciechi di guerra, quando al trattamento di pensione ha aggiunto l'indennità di accompagnamento.

Per le considerazioni che qui abbiamo riassunto i colleghi Orazio Barbieri, Giulio Montelatici, e noi stessi avevamo presentato nel marzo dello scorso anno una proposta di legge tendente ad assegnare ad ogni cittadino colpito dalla cecità una pensione di lire 25.000 mensili; misura certamente non eccessiva per costituire la garanzia del minimo vitale per una categoria di grandi minorati assillata da bisogni tanto gravi ed evidenti. Poiché però il progetto in parola ha incontrato difficoltà di accoglimento per l'entità del carico di spesa che avrebbe comportato, noi, convinti d'altra parte che una soluzione sistematica, sebbene graduale, del problema non possa ulteriormente essere rinviata, abbiamo formulato la presente proposta di legge, nella quale la misura proposta è ridotta a lire 15.000 mensili, inferiore pertanto a quella praticata dalla maggior parte degli altri Stati europei.

Non crediamo necessario illustrare le disposizioni particolari della nostra proposta, le quali sono di pura normalità tecnica ed amministrativa. Il titolo per la pensione è la condizione di cecità, e perciò il godimento non deve, a nostro avviso, essere subordinato ad alcun limite minimo o massimo di età. La misura dell'eventuale residuo visivo è fissata al massimo di 1 decimo, in conformità della prassi generale della definizione della cecità nei suoi effetti fisici e soprattutto sociali.

Infine, dal punto di vista funzionale, la nostra proposta prevede la possibilità che per l'erogazione della pensione prevista, valendosi delle rilevazioni ed eventualmente dei servizi già predisposti dall'organizzazione di categoria, sia però costituito un ente autonomo, a somiglianza di quanto già si pratica per analoghe forme di assistenza.

Riteniamo che la nostra proposta rispecchi le necessità di temperamento delle possibilità del bilancio con quelle inderogabili di intervento a favore d'una categoria di cittadini tanto duramente colpiti dalle difficoltà della sorte e della vita, e confidiamo quindi che essa troverà quella favorevole accoglienza che merita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In applicazione dell'articolo 38 della Costituzione, è istituita una pensione di lire 15.000 mensili a favore di tutti gli inabili per cecità congenita o contratta. Sono esclusi i ciechi per causa di guerra o di lavoro, per i quali sono già previste altre forme d'intervento.

ART. 2.

Hanno diritto alla pensione tutti coloro che hanno una diminuzione visiva superiore al 90 per cento, a partire dal 18° anno di età quando risultino educabili, e dal momento in cui si sia verificata la minorazione qualora non siano suscettibili di ricupero educativo e lavorativo. La pensione è cumulabile con ogni reddito che derivi al cieco dall'esercizio di una attività di lavoro, ed in caso di morte del cieco è reversibile per la metà a favore della vedova e degli orfani fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio nato dal matrimonio.

ART. 3.

Lo stato di minorazione visiva che dà diritto alla pensione sarà constatato secondo le norme esecutive che verranno emanate con apposito regolamento.

ART. 4.

Il Ministero del tesoro costituirà un fondo autonomo per la pensione ai ciechi, la cui gestione potrà essere affidata ad apposito ente.

ART. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con le prime note di variazioni al bilancio 1952-53.

ART. 6.

Per quanto non è previsto nella presente legge, sarà provveduto con apposite norme regolamentari.